

1.2013 Stato al 1° gennaio 2013

Contributi e prestazioni: cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2013

Indice

	Cifre
Contributi	1-5
Prestazioni dell'AVS	6-7
Prestazioni dell'AI	8-9
Contributo per l'assistenza	10
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)	11
Previdenza professionale	12
Assegni familiari per i lavoratori indipendenti	13
Chiarimenti e informazioni	14-15

Contributi

1 Contributi dei lavoratori indipendenti

Il contributo minimo è aumentato da 475 franchi a 480 franchi. Il nuovo importo limite superiore della tavola scalare dei contributi dei lavoratori indipendenti è di 56 200 franchi (finora 55 700), quello inferiore di 9 400 franchi (finora 9 300 franchi).

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	5,223
17 200	21 700	5,348
21 700	24 000	5,472
24 000	26 300	5,596
26 300	28 600	5,721
28 600	30 900	5,845
30 900	33 200	6,093
33 200	35 500	6,342
35 500	37 800	6,591
37 800	40 100	6,840
40 100	42 400	7,088
42 400	44 700	7,337
44 700	47 000	7,710
47 000	49 300	8,084
49 300	51 600	8,457
51 600	53 900	8,829
53 900	56 200	9,202
56 200		9,700

2 Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

Il contributo minimo è aumentato da 475 franchi a 480 franchi. Il contributo annuo massimo AVS/AI/IPG delle persone che non esercitano un'attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Il suo importo passa pertanto da 23 750 a 24 000 franchi.

Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall'obbligo contributivo se il suo coniuge è considerato come assicurato con un'attività lucrativa e ha versato almeno il doppio del contributo minimo, ossia 960 franchi (finora 950 franchi) per anno civile. Questa regola vale anche se il coniuge che lavora ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (donne 64, uomini 65 anni).

3 Salario determinante

Per quanto concerne i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni dei collaboratori, la determinazione del momento della riscossione dei contributi e la valutazione sono eseguite conformemente alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

4 Il soldo dei pompieri di milizia fino a 5 000 franchi non rientra nel salario determinante.

5 Assicurazione facoltativa

Il contributo minimo è aumentato da 904 a 914 franchi, quello massimo da 22 600 franchi a 22 850 franchi.

Prestazioni dell'AVS

6 Rendite

Gli importi mensili delle rendite (in fr.) sono aumentati come segue:

(p.es. scala 44)	Rendita minima / massima	
Rendita di vecchiaia	1 170	2 340
Importo massimo della somma delle rendite delle coppie sposate	3 510	
Rendita per vedove o per vedovi	936	1 872
Rendita completa per le mogli nate fino al 1941 e per i coniugi che davano precedentemente diritto a una rendita completa dell'Al	351	702
Rendite per orfani e per figli	468	936
Importo massimo in caso di diritto simultaneo a due rendite per figli oppure ad una rendita per figli e ad una rendita per orfani per il medesimo figlio.	1 404	

7 **Assegno per grandi invalidi**

L'assegno per grandi invalidi mensile dell'AVS ammonta:

- in caso di grande invalidità di grado elevato a 936 franchi
- in caso di grande invalidità di grado medio a 585 franchi
- in caso di grande invalidità di grado lieve* a 234 franchi

* Con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve può essere riconosciuto anche a persone in età AVS che vivono a casa propria.

Prestazioni dell'AI

8 **Rendite**

Gli importi mensili delle rendite (in fr.) sono aumentati come segue:

Rendita	Rendita intera	Tre quarti di rendita	Mezza rendita	Un quarto di rendita
Rendita d'invalidità*	1 170/2 340	878/1 755	585/1 170	293/585
Rendita per figli*	468/936	351/702	234/468	117/234

*rendita minima / massima

9 **Assegni per grandi invalidi**

L'assegno per grandi invalidi dell'AI ammonta:

- | | in istituto | a casa |
|----------------------|-------------|---------------|
| • di grado elevato a | 468 franchi | 1 872 franchi |
| • di grado medio a | 293 franchi | 1 170 franchi |
| • di grado lieve a | 117 franchi | 468 franchi |

L'assegno per grandi invalidi **minorenni** dell'AI ammonta:

- in caso di grande invalidità di grado elevato a 62.40 franchi al giorno
- in caso di grande invalidità di grado medio a 39.00 franchi al giorno
- in caso di grande invalidità di grado lieve a 15.60 franchi al giorno

L'importo del **supplemento per cure intensive** dipende dal bisogno di assistenza.

Bisogno di assistenza	
almeno 4 ore al giorno	468 franchi al mese
almeno 6 ore al giorno	936 franchi al mese
almeno 8 ore al giorno	1 404 franchi al mese

Contributo per l'assistenza

10 Il contributo per l'assistenza ammonta a **32.80 franchi all'ora**.

Se a causa della disabilità dell'assicurato l'assistente deve avere qualifiche particolari per fornire le prestazioni d'aiuto necessarie, il contributo per l'assistenza ammonta a **49.15 franchi all'ora**.

L'importo per il servizio notturno è stabilito caso per caso in funzione dell'intensità delle prestazioni necessarie, ma ammonta al massimo a **87.40 franchi a notte**.

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

11 **Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale**

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammontano:

per le persone sole a		19 210 franchi
per le coppie sposate a		28 815 franchi
per i figli aventi diritto ad una rendita per orfani o che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.	per ciascuno dei primi due figli a	10 035 franchi
	per ciascuno dei due figli seguenti a	6 690 franchi
	per ogni ulteriore figlio a	3 345 franchi

Previdenza professionale

12 **Salari soggetti all'assicurazione obbligatoria**

Importi limite della previdenza professionale obbligatoria dal 1° gennaio 2013:

Salario minimo annuo	21 060 franchi
Salario coordinato minimo annuo	3 510 franchi
Deduzione di coordinamento	24 570 franchi
Limite superiore del salario coordinato annuo	84 240 franchi

Assegni familiari per i lavoratori indipendenti

13 **Assoggettamento obbligatorio, contributi e prestazioni**

Dal 1° gennaio 2013, tutte le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente in Svizzera sono assoggettate alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e devono pertanto affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari (CAF). Di regola le CAF sono gestite dalle casse di compensazione AVS. I lavoratori indipendenti devono versare i contributi sulla parte del reddito che non supera i 126 000 franchi all'anno. Le aliquote contributive variano a seconda del Cantone e della CAF. Gli indipendenti hanno diritto agli assegni familiari, vale a dire ad assegni per i figli di almeno 200 franchi e ad assegni di formazione di almeno 250 franchi per figlio e per mese. Alcuni Cantoni prevedono importi più elevati anziché assegni di nascita e di adozione. Per maggiori informazioni si rinvia al *promemoria 6.08 Assegni familiari* e al *foglio informativo Assegni familiari per i lavoratori indipendenti*.

Chiarimenti e altre informazioni

14 Per ulteriori informazioni le casse di compensazione e le loro agenzie sono a disposizione del pubblico. La lista delle casse di compensazione è pubblicata sulle ultime pagine di tutti gli elenchi telefonici e all'indirizzo Internet www.avv-ai.info.

15 Questo promemoria è da intendersi come semplice sintesi. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le vigenti disposizioni di legge.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2012. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2013/i.

È disponibile anche su www.avs-ai.info.

1.2013-13/01-I